



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

124/2014
Settembre/14/2014 (*)
Napoli 26 Settembre 2014

Per le aziende che iniziano l'attività con dipendenti in corso d'anno il limite percentuale di contratti a tempo determinato stipulabili deve essere verificato al momento della prima assunzione a termine. L'importante chiarimento de quo è contenuto nella Lettera Circolare del Ministero del Lavoro prot. N° 14974 pubblicata il 1° settembre u.s.

Il Ministero del Lavoro torna nuovamente a pronunciarsi in merito alle novità introdotte dal D.L. n° 34 del 20 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 78 del 16 maggio 2014, con particolare riferimento al **contratto di lavoro a tempo determinato**.

Con la lettera circolare n° 14974 del 1° settembre 2014, il Dicastero del *Welfare* ha fornito le proprie indicazioni in merito alla **corretta applicazione del limite percentuale per la stipula dei contratti di lavoro a termine** introdotto, nel nostro ordinamento positivo, in sede di conversione del decreto legge, dall'art. 1 della L. n° 78/2014.

Orbene, i "tecnici" di Via Flavia, nel rispondere al quesito inoltrato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, hanno sottolineato che, **nel caso in cui l'azienda inizi l'attività con personale dipendente in corso d'anno, non avendo pertanto alcuna base occupazionale di riferimento alla data del 1° gennaio, la verifica del numero dei contratti a tempo indeterminato sui quali applicare la percentuale legale del 20% o**

quella diversa contrattuale, dovrà essere effettuata, in assenza di diverse indicazioni da parte dei CC.CC.NN.LL, alla data della prima assunzione a tempo determinato.

Pertanto, conferma il Ministero del Lavoro con il documento di prassi in commento, è da ritenersi perfettamente legittima la previsione del nuovo art. 93 del C.C.N.L. del **settore edile** che ha fissato l'effettuazione della verifica della percentuale contrattuale (nel caso di specie determinata, in misura superiore a quella legale, al 25%) **al momento in cui il datore di lavoro effettua la prima assunzione con contratto di lavoro a termine.**

Resta inteso, conclude il Dicastero, che **dall'anno successivo a quello di inizio attività, la normativa dovrà essere integralmente e pedissequamente applicata prendendo, pertanto, quale riferimento, il numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati alla data del 1° gennaio** (ovvero il diverso parametro contrattualmente stabilito, *n.d.r.*).

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA